

ALLEGATO "A" - STATUTO
ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
MERGE A.P.S.

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1 - Forma giuridica, principi generali e durata.

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita l'Associazione culturale di promozione sociale e senza scopi di lucro denominata MERGE A.P.S. (di seguito definita "Associazione"), con sede legale in Santa Croce di Magliano (CB), alla Via Fontana Quercia n. 24.
2. L'Associazione è costituita ed opera in conformità alla Legge n. 106/2016, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore o C.T.S.), alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e alle successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni vigenti.
3. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale e dell'acronimo "A.P.S." nella denominazione, negli atti e nelle comunicazioni verso i terzi è condizionato all'effettiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 35 del C.T.S.. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma il rispetto di eventuali obblighi di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
4. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), autonomo, pluralista, apartitico, aconfessionale, democratico e antifascista; non persegue finalità di lucro, neanche indiretto.
5. Ai fini della totale assenza di scopo di lucro, anche indiretto, il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di quote associative, eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate – è indisponibile ed è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche secondo quanto previsto dal successivo art. 12. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. L'Associazione può acquisire la personalità giuridica con le modalità e nei termini previsti dall'art. 22 C.T.S.
7. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Lo scopo principale dell'Associazione è quello di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo – a livello locale, nazionale e internazionale – il mutualismo, la socialità, lo sviluppo del senso civico e di comunità, la musica, l'arte e la cultura a tutto campo, nel pieno rispetto della libertà, della dignità e dei diritti degli associati e dei terzi, ispirando la propria struttura interna a principi di democrazia e uguaglianza.
2. Sono finalità dell'associazione:
 - a) impegno per il benessere delle persone e del pianeta;
 - b) difesa dei principi della Costituzione Italiana e della cultura antifascista;
 - c) la promozione della laicità, della libertà di coscienza, dei diritti umani, civili e sociali e il contrasto a ogni forma di discriminazione;
 - d) promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (L. 220/2016).

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

1. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale definite nel precedente Articolo 2, esercita in via principale, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale (ex art. 5 C.T.S.):
 - d) educazione, istruzione e formazione artistica e professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione realizza attività culturali, artistiche e formative orientate alla crescita personale, sociale e comunitaria. Essa opera in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata. In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione può:

- a) organizzare, promuovere, produrre e sostenere festival, rassegne musicali, concerti, residenze artistiche, mostre, installazioni artistiche, spettacoli teatrali, performance, retrospettive cinematografiche, incontri con autori, workshop, eventi live, produzioni artistiche e audiovisive, nonché contenuti culturali destinati anche a piattaforme digitali, anche ai fini della valorizzazione del territorio e degli artisti locali, nazionali e stranieri;
- b) promuovere lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza della musica locale, nazionale e internazionale, delle arti visive, figurative, installative e digitali, del cinema, dell'audiovisivo, del teatro, della lettura e di ogni altra espressione artistica, culturale e creativa, favorendo una più ampia diffusione delle diverse forme artistiche e musicali, con particolare attenzione ai giovani artisti e alle produzioni indipendenti;
- c) organizzare corsi, seminari, webinar, laboratori, circoli di studio, meeting e percorsi formativi tra artisti, operatori culturali e soggetti provenienti da discipline e Paesi diversi;
- d) promuovere attività educative e progetti culturali in collaborazione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, associazioni e altri soggetti del Terzo Settore;
- e) promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, la musica, le arti visive e performative, nonché le produzioni culturali tradizionali e contemporanee;
- f) creare reti collaborative e culturali territoriali, nazionali e internazionali, favorendo lo scambio di informazioni, competenze, progettualità ed eventi;
- g) svolgere attività di comunicazione, promozione culturale, ufficio stampa e divulgazione coerenti con le finalità associative;
- h) sviluppare e gestire siti web, piattaforme digitali e profili social finalizzati alla promozione delle attività associative e alla diffusione dei contenuti culturali;
- i) ideare e realizzare esperienze culturali, artistiche, sensoriali e turistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e del patrimonio culturale, sociale e umano, anche attraverso il dialogo e l'interscambio con le realtà emergenti dell'immigrazione e della multiculturalità;
- j) promuovere attività ricreative, culturali e formative attraverso eventi, corsi, laboratori e seminari;
- k) promuovere, anche in collaborazione con istituzioni locali, scolastiche e realtà associative, azioni di sensibilizzazione, momenti formativi e progetti educativi relativi all'arte, alla musica, al teatro, alla lettura, al cinema e alla cultura in generale, anche al fine di contrastare la povertà educativa, di prevenire il bullismo e di favorire l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l) svolgere ogni altra attività idonea o connessa al perseguimento delle finalità statutarie;
- m) organizzare e gestire, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e quale attività strettamente complementare ad essi, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale o in occasione di manifestazioni e rassegne dell'ente, rivolta esclusivamente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi, il tutto in piena conformità e nei limiti di cui all'articolo 85, comma 4 del C.T.S. e delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse (art. 6 C.T.S.), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è di competenza dell'Organo di Amministrazione.

4. L'Associazione può inoltre realizzare raccolte fondi (art. 7 C.T.S.), anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

Articolo 4 – Volontariato.

1. L'Associazione si avvale prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e, qualora necessario per specifici programmi ai sensi dell'Articolo 24, anche da soggetti terzi non associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria

attività volontaria.

2. L'Associazione provvede ad istituire e tenere aggiornato apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono le loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. I volontari iscritti nel registro (siano essi soci o terzi), sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

4. L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, essendo in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. Laddove necessario adotterà - con delibera assembleare - il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

*

SOCI

Articolo 5 - Ammissione dei soci.

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

Può diventare socia o socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

2. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

3. Lo status di socio o di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo dedicato alla perdita della qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 - Procedimento di ammissione.

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di suoi delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

2. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

3. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma, depositando l'istanza presso la sede legale dell'Associazione o trasmettendola a mezzo PEC o raccomandata a.r.. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione utile.

Articolo 7 - Diritti degli associati.

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Gli associati hanno diritto: a frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma; discutere ed approvare i rendiconti; eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo; esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che dovrà consentirne la consultazione entro il termine massimo di quindici giorni; approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

3. Hanno diritto di voto in Assemblea tutte le socie e i soci che risultino in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'apertura dell'Assemblea stessa.

4. I diritti delle socie e dei soci minorenni sono esercitati per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto in Assemblea per i minori di età è espresso direttamente da uno dei genitori o da chi ne esercita la tutela legale.

Articolo 8 - Doveri degli associati.

1. Gli associati sono tenuti a:
 - a) rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale;
 - d) mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali, tutelando il buon nome e l'immagine pubblica dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
 - f) osservare le regole dettate dalle eventuali reti associative, organizzazioni o enti del Terzo Settore ai quali l'Associazione dovesse decidere di aderire o affiliarsi.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio.

1. La qualifica di socio o socia si perde per decesso, scioglimento dell'Associazione, mancato pagamento della quota associativa annuale, dimissioni (che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo) o esclusione.
2. Morosità: Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo comporta la decadenza automatica del socio e la sua cancellazione d'ufficio dal Libro dei Soci.
3. Esclusione: L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia commesso gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, che abbia tenuto comportamenti contrari alle finalità dell'ente o che abbia arrecato gravi danni morali o materiali all'Associazione.
4. Il provvedimento di esclusione, contenente le motivazioni, deve essere comunicato all'interessato per iscritto, a mani, a mezzo PEC o raccomandata a.r. entro quindici giorni dalla sua adozione.
5. Contro il provvedimento di esclusione, il socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il ricorso sospende l'efficacia dell'esclusione fino alla pronuncia dell'Assemblea, che si esprimerà in via definitiva alla sua prima convocazione utile.
6. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente, né possono pretendere il rimborso delle quote o dei contributi versati.

Articolo 10 - Azioni disciplinari.

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'inadempienza o dell'inosservanza commessa, mediante il richiamo scritto o la sospensione temporanea.
2. L'azione disciplinare viene avviata per i seguenti motivi:
 1. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 2. denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali o degli associati;
 3. atti diretti ad attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 4. commissione o provocazione di gravi disordini durante le assemblee o le attività sociali;
 5. appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro materiale di proprietà dell'Associazione;
 6. danneggiamento morale o materiale all'Associazione, ai locali ed ambienti in cui questa opera, ovvero alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito;
 7. l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero l'adozione di condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali ed antifascisti espressi dal presente Statuto.
3. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo deve contestare l'addebito per iscritto all'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie giustificazioni o per chiedere di essere ascoltato di persona.
4. Il provvedimento disciplinare adottato deve essere motivato e comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla delibera, a mani, a mezzo PEC o raccomandata a.r.
5. Contro i provvedimenti di richiamo scritto e di sospensione, l'associato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il ricorso sospende l'efficacia della sanzione fino alla

decisione finale, che sarà assunta dall'Assemblea alla sua prima convocazione utile.

6. Le inadempienze o inosservanze di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo comportano l'avvio della procedura di esclusione, secondo le modalità e le garanzie già disciplinate dal precedente Articolo 9.

Articolo 11 – Trasparenza e pubblicità degli atti.

1. Ciascuno dei provvedimenti di diniego di ammissione (Art. 6), perdita della qualifica di socio (Art. 9) o adozione di sanzioni disciplinari (Art. 10) deve essere reso noto all'interessato o all'interessata esclusivamente tramite comunicazione scritta e motivata, con le modalità di tracciabilità stabilite nei precedenti articoli.

2. L'Associazione garantisce la massima trasparenza e pubblicità della propria gestione. Tutti i verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e i registri sociali devono essere conservati presso la sede legale e messi a disposizione di tutti gli associati per la consultazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

3. I dati economico-finanziari, i bilanci approvati e le informazioni relative alle cariche sociali sono depositati e aggiornati annualmente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), garantendone la piena conoscibilità e trasparenza a favore del pubblico e dei terzi.

*

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12 – Patrimonio.

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile, indisponibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, civiche, solidaristiche, artistiche e culturali, dedotte le obbligazioni relative.

2. Esso è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; eccedenze degli esercizi annuali; contributi, erogazioni liberali e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa; ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 13 - Fonti di finanziamento.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono: le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci; i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; i contributi pubblici e privati; le erogazioni liberali; le raccolte fondi ex art. 7 C.T.S.; ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Termini di approvazione del bilancio.

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, ai fini del successivo deposito obbligatorio presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, o nei diversi termini di legge.

2. Una proroga fino a un massimo di centottanta (180) giorni può essere prevista esclusivamente in caso di comprovata necessità o impedimento e, comunque, nei casi consentiti dalla legge, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione lo richiedano.

3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 15 - Bilancio sociale.

1. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori a 1 milione di euro nell'esercizio di riferimento, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio sociale in conformità alle linee guida ministeriali vigenti.

2. Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, provvedendo successivamente alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente o, in mancanza di questo, sul portale web della rete associativa cui l'Associazione eventualmente aderisce, ovvero attraverso altri

canali digitali o social media idonei a garantirne la massima diffusione e consultazione pubblica.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16 - Organi.

1. Sono organi di direzione e rappresentanza dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e il Presidente.
2. È facoltà dell'Associazione nominare un Presidente Onorario, secondo quanto previsto dal successivo articolo del presente Statuto ad esso dedicato.
3. Tutte le cariche elettive e sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi del precedente Articolo 4.
4. È organo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, laddove dovessero ricorrere i presupposti dimensionali previsti dall'art. 30, D.Lgs. 117/2017 o su nomina volontaria dell'Assemblea. Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 è nominato la Revisione legale dei conti.
5. Gli organi di direzione durano in carica tre anni e i loro componenti sono rieleggibili.

Articolo 17 – Partecipazione e convocazione dell'Assemblea.

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea tutte le socie e i soci iscritti nel Libro dei Soci che risultino in regola con il versamento della quota sociale annuale al momento dell'apertura dell'Assemblea stessa. I diritti dei soci minorenni sono espressamente esercitati per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela legale.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
3. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso individualmente a ciascun associato/a con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data dello svolgimento, anche tramite modalità informatiche o telematiche (quali posta elettronica ordinaria, messaggistica digitale o PEC), oltre ad essere esposto nella bacheca della sede sociale.
4. L'Associazione favorisce la massima inclusione e partecipazione alla vita democratica dell'ente. È pertanto consentita la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (quali audio/videoconferenza o modalità mista), ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
5. In caso di partecipazione da remoto tramite mezzi di telecomunicazione, l'Associazione garantisce l'utilizzo di piattaforme idonee ad assicurare, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento, l'esatta identificazione dei partecipanti, la sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché la possibilità per i soci collegati di intervenire attivamente nella discussione e di esercitare il diritto di voto in tempo reale.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria.

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, per le modifiche dello Statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'Organo di Controllo (ove nominato), o almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno resa opportuna la convocazione.

Articolo 19 - Quorum e deliberazioni dell'assemblea.

1. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea ordinaria delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Il voto è personale. In conformità a quanto disposto dall'art. 24 del C.T.S., ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere e rappresentare più di due deleghe.
3. Per le modifiche dello Statuto (Assemblea straordinaria), in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati e per il *quorum* deliberativo è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è prevista una presenza non inferiore alla metà + 1 dei soci ed è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) di tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci, in piena conformità con l'art. 21

del Codice Civile.

Articolo 20 - Modifiche statutarie e operazioni straordinarie.

1. Le deliberazioni sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci, sono adottate dall'Assemblea in sede straordinaria con i *quorum* stabiliti al precedente Articolo 19, comma 3. Ogni modifica approvata deve essere depositata entro trenta giorni presso il RUNTS a cura dell'Organo di Amministrazione e per il tramite del Presidente o di un suo delegato, ai sensi dell'art. 48 C.T.S. L'approvazione e la modifica dei regolamenti interni ordinari spettano invece all'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice dei presenti.

2. Le deliberazioni riguardanti la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste dall'Articolo 19 e sono soggette alle procedure di controllo e devoluzione del patrimonio previste dal successivo articolo dedicato alla liquidazione.

Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario/a verbalizzante eletto/a dall'Assemblea in seno alla stessa.

2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per espressione di voto in via elettronica o telematica (laddove l'assemblea si svolga da remoto ai sensi dell'Art. 17), o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo (1/10) dei soci presenti con diritto di voto.

3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'eventuale regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e nel computo della maggioranza deliberativa non si tiene conto dei loro voti, fermo restando il loro computo ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario/a, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione, ai sensi dell'Art. 7.

Articolo 22 - Competenze dell'assemblea.

1. L'Assemblea generale dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle modalità di convocazione stabilite dal presente Statuto:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge o su base volontaria, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi presentati dagli associati o dagli aspiranti tali in materia di diniego di ammissione, morosità ed applicazione di sanzioni disciplinari;
- h) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- i) delibera sull'assunzione e modifica di eventuali regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- j) su proposta del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) o di propria iniziativa, può nominare un Presidente Onorario, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 componenti, scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste

dall'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi.

1. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, a condizione che tali soggetti terzi siano preventivamente iscritti nel registro dei volontari e coperti dalle tutele assicurative obbligatorie ai sensi del precedente Articolo 4.

2. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire, quando ritenuto indispensabile per l'attuazione dei programmi e nel rispetto dei limiti di legge, specifici rapporti professionali o di lavoro autonomo e dipendente, secondo quanto previsto e disciplinato dal precedente Articolo 4. La partecipazione di professionisti retribuiti all'interno delle commissioni è consentita esclusivamente per l'apporto di competenze tecniche e non deve snaturare il carattere prevalentemente volontario dell'organo.

Articolo 25 - Cariche sociali.

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) Il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio, può, in casi di particolare urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
- b) Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le funzioni e le mansioni;
- c) Il Segretario/Tesoriere (anche in ruoli separati): cura ogni aspetto amministrativo e contabile dell'Associazione; tiene aggiornati i libri sociali obbligatori (Libro Soci e Libro Verbali); gestisce la cassa e i conti correnti secondo le direttive ricevute; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario/Tesoriere, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente mancante del Consiglio secondo le norme stabilite al precedente Articolo 23 dello Statuto.

3. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 C.T.S., il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa).
- e) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del C.T.S.;
- f) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del C.T.S. da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 C.T.S. nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- g) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- h) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- i) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- j) deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- k) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, nel pieno rispetto delle procedure di garanzia stabilite dai precedenti Articoli 9 e 10;
- l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento

dell'Associazione;

- m) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- n) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- o) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti (e viceversa), se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto, favorendo la creazione di reti collaborative ai sensi dell'Articolo 3;
- p) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- q) proporre la quota associativa annuale, approvata poi in Assemblea, ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- r) adottare all'unanimità la decisione di proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario secondo quanto previsto dall'art. 31.
- s) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 - Riunioni e funzionamento del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri in carica.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni sono di norma palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. In caso di parità di voti, per garantire la governabilità dell'ente ed evitare stalli amministrativi, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta; la proposta si intende respinta solo se il Presidente si astiene.
5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario/Tesoriere, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo, con le modalità stabilite dall'Articolo 7.
6. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, ove nominato, il Presidente Onorario con funzioni esclusivamente consultive, secondo quanto previsto dall'art. 31.
7. In piena conformità con l'art. 24 del C.T.S. e con la Legge n. 104/2024, le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o modalità mista), a condizione che i partecipanti siano identificabili e posti in condizione di intervenire e votare in tempo reale. Allo stesso modo, i voti possono essere espressi a distanza, per via elettronica o per corrispondenza, purché secondo modalità tracciabili definite dal Consiglio stesso.

Articolo 28 - Decadenza e dimissioni.

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade, comunque, il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e provvede alla surroga.
2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Le dimissioni hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio; in caso contrario, hanno effetto dal momento in cui l'organo viene ricostituito.
3. Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente, la prima Assemblea utile dei soci provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade automaticamente. I consiglieri rimasti in carica sono tenuti esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e a convocare l'Assemblea dei soci per lo svolgimento di nuove elezioni.

Articolo 29 - Organo di controllo.

1. L'Organo di controllo è un organo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del C.T.S. La sua nomina è facoltativa, salvo quando si renda obbligatoria per legge al superamento dei limiti dimensionali previsti dal medesimo articolo. Esso viene eletto dall'Assemblea e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'Organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.
2. Le cariche di Consigliere, di componente dell'Organo di controllo e di Revisore legale sono incompatibili fra loro, in conformità a quanto stabilito dal precedente Articolo 25, e pertanto si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, assumendo le funzioni di revisione legale nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del C.T.S. o su deliberazione volontaria dell'Assemblea.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale che viene conservato nel Libro verbali dell'Organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo, con le modalità stabilite dall'Articolo 7.

Articolo 30 - Revisione legale.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 29, comma 3, nei casi in cui si renda obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 31 del C.T.S., o su deliberazione volontaria dell'Assemblea dei soci, l'Associazione affida l'incarico della revisione legale dei conti all'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 31 - Presidente Onorario.

1. Su proposta unanime del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ha la facoltà di nominare tra i soci un Presidente Onorario dell'Associazione. Possono ricoprire la carica di Presidente Onorario quei soci che abbiano precedentemente ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione e/o che si siano eccezionalmente distinti per il contributo apportato alla nascita, alla costituzione e/o al perseguimento dei fini statuari dell'Associazione. L'Associazione non può avere simultaneamente più di un Presidente Onorario.
2. Il Presidente Onorario è considerato tale dopo aver accettato la sua nomina dell'Assemblea. La qualifica è conferita a tempo indeterminato, salvo esercizio del diritto di recesso in forma scritta o la sua rimozione dalla carica, con delibera assunta a maggioranza dall'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente Onorario non ha poteri gestori, né di amministrazione, né di rappresentanza legale o processuale dell'Associazione, cariche e funzioni che restano in capo esclusivo al Presidente effettivo e all'Organo di Amministrazione. La carica non costituisce organo deliberativo o esecutivo dell'ente e non comporta alcuna responsabilità sussidiaria per le obbligazioni contratte dall'Associazione.
4. Il Presidente Onorario svolge funzioni meramente consultive e di orientamento ideale; può, pertanto, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, al solo fine di fornire pareri e indicazioni culturali o scientifiche non vincolanti. Tuttavia, può partecipare con diritto di voto – al pari degli altri soci – alle riunioni dell'Assemblea.
5. Il Presidente Onorario può, su invito del Presidente effettivo o per deliberazione del Consiglio Direttivo, assumere la veste di portavoce dell'Ente in dibattiti, seminari o convegni pubblici, nei rapporti con gli organi di stampa e attraverso canali digitali o social media, per l'esclusiva diffusione e promozione delle attività artistiche, culturali e scientifiche dell'Associazione, senza che ciò configuri l'esercizio di poteri di rappresentanza organica o

negoziale.

6. Al Presidente Onorario non spetta alcun compenso, retribuzione, indennità o gettone di presenza comunque denominato, configurandosi l'apporto come prestazione libera, volontaria e totalmente gratuita, ai sensi dell'Articolo 4.

Articolo 32 - Il Presidente.

1. Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno ai sensi dell'Articolo 25, è l'organo a cui spetta la rappresentanza legale dell'ente di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, curandone il corretto funzionamento e l'esecuzione delle deliberazioni.

3. Al Presidente spetta la gestione ordinaria dell'Associazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, nonché la stipula dei contratti e degli atti negoziali che impegnano l'ente verso terzi, ivi compreso il potere di compiere ogni atto necessario all'apertura, all'estinzione e alla gestione (ordinaria e straordinaria) di conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio e carte di pagamento intestati all'Associazione, con facoltà di operare sui medesimi e di conferire specifiche deleghe operative di firma (anche disgiunta) a favore del Segretario/Tesoriere o di altri componenti del Consiglio Direttivo per le esigenze amministrative e di cassa dell'ente.

4. In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica dello stesso organo nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, tutte le sue funzioni e la rappresentanza legale sono assunte dal Vicepresidente.

NORME DI SCIoglimento

Articolo 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.T.S., la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) di tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci, in piena conformità con quanto stabilito al precedente Articolo 19, comma 4.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano scopi affini, secondo le modalità stabilite da un Collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell'art. 50 del C.T.S.

3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti interni, decide l'Assemblea dei soci in conformità alle disposizioni del C.T.S., del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia di Terzo Settore.

FIRME DEI 7 SOCI FONDATORI

1. Li ché M...
3. Chiara Corio
5. Barbara Lett.
7. ...

2. ...
4. Doliana
6. Gullallaria Bordin

